## COMUNE DI CERZETO



### (Provincia di Cosenza)

Tel. Fax 0984 523878 – 523914 Pec: <u>comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it</u>

Prot. N. 6274

ORDINANZA N. 200/2021

# OGGETTO: REVOCA ORDINANZA Nº 188 DI QUARANTENA OBBLIGATORIA IL SINDACO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLE LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA;

RICHIAMATO, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale "I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza";

VISTA la comunicazione dell'A.S.P. Cosenza – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitaria, con prot. N. 6270 del 21.12.2021 mediante la quale si comunica la "FINE ISOLAMENTO POSITIVI A LUNGO TERMINE" della "quarantena di isolamento obbligatoria" per omissis, omissis e omissis;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

### DISPÓNE LA REVOCA

Per i motivi sopra esposti

dell'ordinanza n° 188 del 30.11.2021 inerente la misura di <u>"quarantena di isolamento obbligatoria"</u> presso la propria residenza, in xxx xxx, n. xx - Cerzeto, per <u>omissis, omissis e omissis.</u>

DI NOTIFICARE la presente Ordinanza al soggetto destinatario del provvedimento e:

- > Alla Polizia Municipale
- > alla ASP Calabria Provincia di Cosenza
- > al Comando Stazione Carabinieri Mongrassano ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

### DISPONE

> che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy

- > che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- > la trasmissione della presente ordinanza al soggetto destinatario del presente provvedimento.
- > che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- > salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

IL SINDACO Archi, Giuseppe Rizzo

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Sede Municipale, 21.12.2021